

STATUTO
della Associazione Amici Teatro del Giglio Puccini APS

Articolo 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n° 117 e successive modifiche ed integrazioni), l'Associazione Culturale di Promozione Sociale "Associazione Amici Teatro del Giglio Puccini APS", di seguito indicata come Associazione, con sede legale in Comune di Lucca.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Lucca non costituisce modifica dello statuto.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" sarà inserito nella denominazione sociale.

Articolo 2

(Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

(Scopo - Finalità - Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche di utilità culturali e sociali avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore (CTS), in favore del Teatro del Giglio Puccini di Lucca:

a)- educazione, istruzione e formazione professionale in ambito culturale e soprattutto teatrale e musicale legate al Teatro Del Giglio Puccini, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b)- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale teatrale, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e successive modificazioni;

c)- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d)- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere: attività di sostegno e divulgazione delle attività legate al Teatro del Giglio Puccini di Lucca.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice

del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n° 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 9 giugno 2022.

Articolo 4

(Risorse finanziarie)

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, trae le proprie risorse finanziarie:

- dalle quote associative;
- da eventuali contributi erogati da enti pubblici o privati, da associazioni o fondazioni, da persone giuridiche o da persone fisiche;
- da donazioni e lasciti in quanto accettati;
- da proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS);
- da proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS);
- da proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore (CTS).

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Tutti gli associati hanno i diritti e gli obblighi di cui all'**Articolo 6)** dello Statuto e possono essere di tre categorie:

- **soci fondatori**: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- **soci ordinari**: sono le persone fisiche o gli enti ammessi dal Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione

della Associazione;

- **soci sostenitori**: sono i soci che intendono contribuire in modo particolare al sostegno economico dell'Associazione mediante il versamento di contributi volontari o quote associate maggiorate.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'**Art. 7**. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Associazione che è organizzata secondo il prin-

cipio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazioni fra le persone.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure non paga la quota associativa entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dal Presidente, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di controllo, ove sussistenti i requisiti di cui all'art. 30, comma 2 e ss., del D.Lgs. n° 117/2017.

Articolo 9

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati.

La convocazione dell'Assemblea viene indetta dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e della eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno, spedita, a mezzo raccomandata, pec o mail ordinaria, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle delibera-

zioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le delibere relative a modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, allo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 10

(Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio; fa parte del Consiglio direttivo, dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Presiede e convoca il Consiglio direttivo e, su decisione di questo, l'Assemblea dei soci.

Egli ha la firma libera per l'esecuzione di tutte le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, che può anche essere delegata a un Vicepresidente.

Il Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 11

(Il Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ne cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione, ne assicura la continuità decisionale, operativa e di rappresentanza nell'ambito dei poteri statutari e di quelli ad esso conferiti dall'Assemblea.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre (3) a sette (7) ed è eletto dalla Assemblea degli Associati; ne fanno parte il Presidente e un Vicepresidente, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre (3) anni, i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è convocato, almeno due (2) volte l'anno, dal Presidente o dal Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo all'atto del suo insediamento, ove lo si ritenga necessario, nomina un Comitato tecnico/scientifico.

Il Consiglio direttivo rende conto all'Assemblea della sua attività ed ha le seguenti funzioni che svolge con responsabilità collegiale:

- attua le direttive dell'Assemblea;
- cura la gestione dell'Associazione;
- studia le modalità ed i mezzi per conseguire gli scopi sociali e sottopone all'Assemblea i programmi di attività e di

spesa;

- convoca l'Assemblea e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- ammette nuovi associati;
- provvede all'attuazione dei programmi approvati e prende ogni altra iniziativa per il raggiungimento dei fini sociali;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio direttivo stabilisce in modo autonomo, nei limiti dei poteri e delle direttive decise dall'Assemblea, tutte le modalità della sua attività ed a tal fine:

- fissa le procedure del proprio funzionamento;
- affida le competenze specifiche ai propri membri, fissando i limiti rispettivi di autonomia.

Il Consiglio direttivo viene di norma convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente o su richiesta di tre membri del Consiglio stesso con comunicazione per posta elettronica da spedirsi almeno tre (3) giorni prima della riunione e nei casi di urgenza mediante comunicazione telefonica ad horas.

I componenti del Consiglio Direttivo possono intervenire alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Articolo 12

(Organo di controllo)

L'Associazione provvederà alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, nelle ipotesi stabilite dall'art. 30, comma 2 e ss., del D.Lgs. n° 117/2017, al quale si applicheranno le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti del medesimo articolo 30.

Articolo 13

(Libri sociali e registri)

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Articolo 14

(Bilancio di esercizio)

Il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto

di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione e deposito entro il trenta (30) giugno di ciascun anno.

Art. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 17

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato: Margherita Loy

" : Laura Avogadro di Collobiano
" : Alessandro Baldeschi
" : Yolaine Marie Aliette Destremau
" : Maria Oliva
" : Emy Petrini
" : Luisa Franca Vietti Cattaneo
" : Antonio Fontana
" : Dorothea Volpini de Maestri
" : Lamberto Giusti Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005, che si rilascia per usi fiscali.

Lucca, lì 23 giugno 2026



Firmato digitalmente da
LAMBERTO GIUSTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
LUCCA:80005290467